

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE
(ONLUS)

Obiettivo 50
AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Costituzione

È costituita l'Associazione denominata Obiettivo 50 ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale di seguito detta Associazione, collegata alla società no-profit francese Objectif 50 con sede a Parigi, con la quale condivide la missione di creare una rete pan-europea di associazioni con le stesse finalità.

La missione di O50 è di Attivare una rete di competenze professionali, associando persone fisiche di elevata professionalità, decise a perseguire in tutta maturità le finalità dell'associazione, Condividendo e Valorizzando le proprie conoscenze.

L'Associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale tutelando i diritti inviolabili della persona e delle pari opportunità fra uomo e donna;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non intende operare come intermediario sul mercato del lavoro;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Milano, via Cosimo del Fante, n. 9.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città.

L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art. 3 – Durata

La durata della presente Associazione è stabilita fino al 31 Luglio 2024. L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Le quote associative annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.

Art. 4 – Attività

L'Associazione esercita la sua attività nel settore della assistenza sociale e professionale nei confronti di persone alla ricerca di sbocchi professionali, ed è stata costituita per favorire la creazione di opportunità, svolgendo le seguenti attività:

- valorizzare le competenze professionali dei soggetti interessati;
- fornire formazione professionale;
- costituire un centro di incontro e di orientamento ove gli interessati possano farsi conoscere, condividere le proprie esperienze
- partecipare a programmi volti a fornire servizi e consulenze alle imprese, al fine di favorire l'inserimento dei soggetti interessati;
- promuovere attività che operino, anche preventivamente, contro ogni forma di disagio sociale o psicologico degli interessati alla ricerca di una nuova collocazione professionale;
- promuovere convegni e seminari, anche in collaborazione con altre associazioni, con le Province, le Regioni, lo Stato, l'Unione Europea e con chi altro persegue le stesse finalità mirando anche alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- richiedere finanziamenti da privati, contributi e sovvenzioni disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli Enti Locali, stabilendo con essi protocolli di intesa, accordi e convenzioni

Art. 5 – Soci

Fanno parte dell'Associazione:

- i fondatori;
- le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'ente, ovvero che siano in possesso dei requisiti di competenza professionale, esperienza in materia di formazione e promozione delle risorse umane, e versino quote associative determinate dall'Assemblea;
- le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerite nell'assistenza e nei confronti dell'Associazione.

Sono soci pertanto quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Comitato Esecutivo che può delegare tale competenza ad almeno tre dei suoi membri. L'eventuale diniego di ammissione deve essere motivato.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione ed il suo Codice Etico ed il Regolamento Interno. Nella medesima domanda deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica, o, in alternativa, il fax o l'indirizzo postale a cui ricevere le comunicazioni.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato Esecutivo che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea, alla vita sociale dell'Associazione.

Il numero di soci è illimitato.

Il contributo associativo non è trasferibile..

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

La prestazione di attività da parte dei soci è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- votare direttamente o per delega alle assemblee per l'approvazione e le modifiche dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'istituzione e per qualsiasi altro argomento all'ODG suscettibile di votazione
- svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere dall'appartenenza all'associazione.

I soci sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente statuto;
- pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

In caso di controversia su questioni relative a diritti ed obblighi degli associati, è garantita la facoltà di adire al Collegio dei Probiviri e di presentare controdeduzioni scritte o verbali, in fase preventiva rispetto all'assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio. Il Collegio dei probiviri, dopo aver tentato la composizione della controversia, valuta la sussistenza dei presupposti per l'inoltro in Assemblea della proposta di provvedimento a carico del socio e comunica al Consiglio di Amministrazione l'esito di tale valutazione.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;

- indegnità deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- esclusione per morosità del socio nel pagamento delle quota associativa annuale.

E' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 8 - Risorse economiche

Le risorse economiche e finanziarie delle associazioni provengono da:

- contributi ed elargizioni degli aderenti (es. quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti pubblici e privati;
- attività connesse di carattere commerciale, purché abbiano le caratteristiche di cui all'art. 10 D.Lgs. 460/97 e succ. mod. e int.;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti da rendite di qualunque tipo (beni mobili e/o immobili) pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere al di sopra della soglia fissata nel Regolamento Interno.

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio di Amministrazione che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera da parte del del Consiglio di Amministrazione di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto.

Art. 9 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei conti (solo se richiesto dall'Assemblea o dalla Legge).

La prestazione di attività da parte di soci per le cariche sociali è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 10 – Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci aderenti. Essa si riunisce:

- in via ordinaria, una volta all'anno;

- in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente, il Consiglio di Amministrazione o un terzo dei soci lo ritengano necessario.

Il Presidente convoca l'Assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (messaggio di posta elettronica ovvero, in mancanza dell'indirizzo relativo, fax o posta ordinaria) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione.

Ciascun socio non può essere portatore di un numero maggiore di cinque deleghe.

L'Assemblea delibera per gli argomenti all'Ordine del giorno.

L'ordine del giorno può essere integrato su richiesta di almeno un terzo dei soci presenti all'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, e, tra essi il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere a maggioranza semplice;
- eleggere, se necessario, i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
- eleggere il Collegio dei Provisori;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 19;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 11 – Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 10 membri:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Tesoriere
- I Consiglieri

Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi almeno una volta ogni sei (6) mesi, come frequenza minima.

Il Presidente convoca le riunioni almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (messaggio di posta elettronica ovvero, in mancanza dell'indirizzo

relativo, fax o posta ordinaria) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione. La richiesta deve contenere l'argomento da discutere. In questo caso il Presidente deve provvedere perentoriamente, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venticinque giorni dalla convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, o Regolamento Interno;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, determinare il programma di lavoro del Comitato Esecutivo, delegandone allo stesso l'attività;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- assumere il personale operativo necessario al conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi dell'istituto della cooptazione, ovvero la possibilità, in caso di cessazione dalla carica di un componente, di immediata surroga con il primo dei non eletti. Tale meccanismo può operare nel limite di un terzo dei componenti totali e con necessità di ratifica nella prima assemblea utile.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente nomina :

- I membri associati al Comitato Esecutivo, sentite le altre due cariche elettive, previa conferma del Consiglio di Amministrazione
- i Responsabili delle attività operative, sentito il parere delle altre cariche elettive, previa conferma del Consiglio di Amministrazione;

Art. 13 - Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predisporre la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci;
- prepara lo schema del progetto del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio di Amministrazione entro il mese di agosto;
- è tenuto alla conservazione della documentazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Tesoriere

Art. 14 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto, per un massimo di nove componenti, da membri eletti e membri associati:

- Sono membri eletti i seguenti componenti il Consiglio di Amministrazione: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere;
- Sono membri associati soci responsabili di attività operative, per un minimo di tre ed un massimo di sei componenti.

I membri associati sono nominati dal Presidente, e confermati nell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione, nel termine di 15 giorni di calendario, anche per posta elettronica.

Il Comitato Esecutivo ha il compito di portare a termine il programma di lavoro indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15: Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri è costituito da un Presidente e due membri eletti a maggioranza di voti dall'Assemblea.

I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

In occasione della prima seduta del Collegio, i Probiviri provvedono ad eleggere il Presidente al loro interno.

Il collegio dei Probiviri decide a maggioranza, secondo criteri di equità, in maniera inappellabile, sui reclami avverso il Comitato Esecutivo in tema di ammissione soci.

Inoltre, ferma restando la competenza dell'autorità giudiziaria, esso è intitolato a conoscere -a meri fini di conciliazione- tutte le controversie insorte tra i Soci e la Società o tra i Soci per motivi attinenti ai rapporti sociali; ciò sia nel caso che, anche per scadenza di termini previsti dalla legge, già sia stata adita l'autorità predetta, sia quando non sia stata ancora proposta una azione giudiziale.

Per le decisioni il Collegio dei Probiviri non è vincolato da alcuna formalità di procedura.

Nessuna forma di compenso è dovuta al Collegio per la sua attività.

Art. 16 - Durata delle cariche

Le cariche sociali hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate una volta, per un massimo di quattro anni consecutivi.

Le nomine effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

Art. 17 - Quota sociale

L'Assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci.

La quota associativa:

- è annuale per anno solare;
- non è frazionabile;

- non è cedibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.
Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
La quota associativa per il primo esercizio è pari a 100,00 Euro.

Art. 18 - Bilancio o rendiconto

Annualmente debbono essere redatti, a cura del Consiglio di Amministrazione, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Il Bilancio deve essere approvato dalla Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio (rendiconto) si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci.

Le relative delibere sono approvate dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole della maggioranza due terzi dei presenti..

Art. 20 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Milano 21 giugno 2005